Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 7 agosto 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. **945**.

Regolamento per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, recante norme per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Vista la legge 21 giugno 1964, n. 461, recante integrazione e modifiche alla legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta l'opportunità di integrare il citato regolamento in relazione all'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per la esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, che firmato dai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 31. — VILLA

Regolamento per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono integrate da quelle di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.
Età della nave

L'età della nave è calcolata per differenza tra l'anno in cui è presentata la domanda di ammissione ai benefici della legge e quello della prima immatricolazione della nave stessa.

Art. 3.
Documenti da presentare a corredo della domanda

La domanda di concessione dei benefici previsti dalla legge deve essere corredata dei seguenti documenti:

certificato delle autorità del Paese del quale la nave batte la bandiera attestante la stazza lorda, i servizi cui la nave è abilitata, nonchè l'anno della prima immatricolazione;

descrizione delle caratteristiche della nave distinte in scafo, apparato motore e allestimento;

indicazione del peso complessivo della nave scarica e asciutta con esclusione della zavorra fissa.

A richiesta del Ministero della marina mercantile devono essere presentati una relazione sullo stato di efficienza della nave e la distinta del peso dello scafo, dell'apparato motore e dell'allestimento nonchè gli altri documenti ritenuti opportuni.

I documenti devono essere prodotti in duplice copia e possono essere presentati anche successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 4.
Determinazione del prezzo

Il prezzo di acquisto della nave è determinato dal Ministero della marina mercantile sulla base della documentazione di cui all'articolo precedente e tenendo conto dell'andamento del mercato del naviglio usato.

Art. 5.
Rinvio al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987

Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano le norme del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, compatibilmente con la disciplina dell'acquisto all'estero delle navi.

SPAGNOLLI — COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1965.

Costituzione del « Comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato » in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Vista la deliberazione con la quale la Commissione predetta, nella riunione tenutasi il 23 marzo 1965, ha deciso la costituzione, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, di un « Comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato »;

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato, è composto come segue:

Altarelli dott. Angelo, direttore generale del collocamento della manodopera, presidente;

Carretta dott. Paris, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Misserville dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Nalin avv. Ettore, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Ricci avv. Eugenio, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Broglia Bruno, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Ziantoni Enrico, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Batoni Giampiero, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro.

Art. 2.

Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono rispettivamente disimpegnate dalla dott.ssa Leto Clorinda e dal rag. Pluchino Salvatore, funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

La segreteria del Comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del Comitato stesso inviandone copia alla segreteria della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 4.

Il Comitato può avvalersi dell'opera di esperti nello espletamento dei suoi compiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(5033)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali della strada di bonifica dalla Strada statale n. 106 al mare, in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 11 settembre 1964, n. 794, con la quale l'Amministrazione provinciale di Matera, ha espresso parere favorevole sulla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « dalla Strada statale n. 106 (Azienda Santa Sofia) al mare, in località Lido di Scanzano di km. 4+290;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 febbraio 1965, n. 173, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi degli articoli 10 e 24 della legge n. 126

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014. è classificata provinciale la strada di bonifica dalla Strada statale n. 106 (litoranea Jonica) al mare, di cui alle premesse della lunghezza di km. 4+290.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5015)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Lungo la Valle di Monteserico », in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 1° giugno 1964, numero 160, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica: « Lungo la Valle di Monteserico » (dalla strada provinciale 209 in località Taverna Mennoni alla consortile Scalo Irsina-Fontana Vetere) di km. 8+807;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 febbraio 1965, n. 174, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014. è classificata provinciale la strada « Lungo la Valle di Monteserico » di cui alle premesse, della lunghezza di km. 8+807.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5016)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali della strada di bonifica n. 17 « Arginale - Occhiatello », in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 1° giugno 1964, n. 155, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica n. 17 « Arginale - Occhiatello » (tratto ricadente in provincia di Potenza) dalla strada di bonifica n. 14 « Ariaccia » al confine con la provincia di Bari, di km. 1+000;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 febbraio 1965, n. 175, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica n. 17 « Arginale - Occhiatello » (tratto ricadente in provincia di Potenza) della lunghezza di km. 1+000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5013)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1965.

Annullamento parziale del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente l'incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.A. Umberto Lovetti di Boatti & C., via Albricci, 7, Milano.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 31 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 12 aprile 1965, con il quale viene disposto l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata con fideiussione bancaria dalla ditta S.p.A. Umberto Lovetti di Boatti e C., via Albricci, 7, Milano, relativamente al 5 % del seguente importo:

dollari USA 13.799,72 (dollari tredicimilasettecentonovantanove e settantadue cents.);

Vista la lettera della filiale di Milano della Banca Nazionale del Lavoro del 29 aprile 1965 e la relativa documentazione intesa ad ottenere l'annullamento parziale del decreto ministeriale d'incameramento suddetto nel senso che l'incameramento stesso dovrebbe essere limitato all'importo di dollari USA 11.088;

Considerato che per quanto concerne la differenza di dollari USA 2.711,72 dalla bolletta doganale n. 573 prodotta dall'ordinante si rileva che un quantitativo di merce per dollari USA 2.244 è stato importato in data 7 luglio 1964 e cioè nei termini mentre il residuo importo di dollari USA 467,72 rappresenta il valore di tre fusti di miele mancanti all'arrivo della merce e che hanno formato oggetto di risarcimento oltre i termini alla Società interessata da parte della Compagnia di assicurazione « Alpina »;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare parzialmente il citato decreto ministeriale 31 marzo 1965;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato parzialmente il decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 12 aprile 1965 nel senso che l'incameramento in fa-

vore dell'Erario dello Stato disposto con il decreto stesso della cauzione a suo tempo prestata, con fideiussione bancaria, dalla Ditta S.p.A. Umberto Lovetti di Boatti e C., via Albricci 7, Milano deve essere limitato al 5 % del seguente importo:

dollari USA 11.088 (undicimilaottantotto dollari).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(4908)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1965.

Nomina del nuovo presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1946, con il quale il rag. Fausto Bissoni venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio;

Considerato che il rag. Fausto Bissoni ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre effettuare la sua sostituzione;

Considerata la opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi di detta Camera dato il lungo tempo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi in tale periodo nella situazione economica della provincia di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dal rag. Fausto Bissoni dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Edoardo Catellani è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio, in sostituzione del rag. Fausto Bissoni.

Art. 4.

Il prefetto di Sondrio disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

(4849)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa n. 4/26, relativa all'assicurazione doppia mista a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente per metà in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 14 luglio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(5059)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio che sostituiscono gli analoghi relativi alla seguente tariffa di assicurazioni sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa 19, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1962).

Roma, addì 14 luglio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(5060)

DECRETO PREFETTIZIO 1° luglio 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio n. 5691/28-4 del 1° novembre 1964, col quale è stato provveduto a costituire il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° novembre 1964-31 ottobre 1967;

Vista la lettera in data 25 maggio 1965, con la quale l'ing. Giorgio Galeotti ha rassegnato le dimissioni da membro del predetto consesso, perchè trasferitosi all'estero;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del predetto;

Vista all'uopo la lettera in data 8 giugno 1965, con la quale l'Ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Emilia ha segnalato una terna di ingegneri e, precisamente, gli ingegneri Riccardo Barbieri, Fabio Iotti e Fabrizio Masini idonei a ricoprire la suddetta carica;

Sentito al riguardo il parere del medico provinciale di Reggio Emilia;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'ing. Riccardo Barbieri, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera è nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia, con decorrenza immediata, in sostituzione dell'ing. Giorgio Galeotti, dimissionario.

Reggio Emilia, addì 1° luglio 1965

Il prefetto: CAPASSO

(4813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1119 del 6 agosto 1965. Prezzi dello zucchero per le vendite dal produttore - Prezzi dello zucchero per le vendite al consumo - Cassa conguaglio interessi passivi zucchero.

Con circolare n. 1119 del 6 agosto 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerato che il nuovo prezzo determinato col provvedimento odierno tiene conto degli aumenti intervenuti nei prezzi delle bietole, nei costi di trasformazione delle bietole in zucchero e di tutti gli altri elementi che concorrono alla formazione del costo del prodotto, verificatisi per l'annata in corso e che, pertanto, i nuovi elementi di costo non possono essere presi in considerazione, nè riferirsi alle giacenze di zucchero provenienti dalle campagne degli anni precedenti;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 ed il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento istitutivo della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione n. 1025 del 25 maggio 1963;

Considerato che la Cassa conguaglio zucchero d'importazione presenta un notevole deficit a causa delle importazioni di zucchero effettuate per sopperire alle necessità del consumo a prezzo superiore a quello del mercato interno;

Delibera:

I. — *Prezzi dello zucchero per le vendite dal produttore*

1. — Si confermano per lo zucchero di produzione nazionale proveniente dalle campagne degli anni precedenti al 1965 i prezzi stabiliti con il provvedimento n. 1085 del 7 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 di pari data.

2. — Per lo zucchero di produzione nazionale proveniente dalle campagne successive al 1964, i prezzi massimi, al netto di qualsiasi imposta e tassa, vengono stabiliti come segue:

a) zucchero cristallino in sacchi carta da kg. 50	L.	166,00 al kg.
b) zucchero raffinato semolato in sacchi carta da kg. 50	»	171,50 »
c) zucchero raffinato semolato in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg.	»	179,00 »
d) zucchero in quadretti sciolti	»	188,50 »
e) zucchero in quadretti in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg.	»	201,50 »
f) zucchero pilé in sacchi carta da kg. 50	»	177,50 »
g) zucchero raffinato semolato extrafino per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004 % da accertarsi in via conduttometrica	»	181,50 »
h) zucchero pilé extrafino per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004 % da accertarsi in via conduttometrica	»	182,50 »

i) per le varietà di zucchero non comprese nelle voci precedenti, i prezzi legalmente praticati nella campagna 1964-65 sono aumentati di . L. 13,50 al kg.

I suddetti prezzi valgono pure per lo zucchero di provenienza estera, anche se già importato, e si intendono per prodotto reso alla fabbrica o ai transiti di confine su vagoni ferroviari, se la fabbrica è munita di raccordo ferroviario, o su altro mezzo di trasporto a scelta dell'acquirente.

Per le vendite di zucchero consegnato in sacchi juta da kg. 100, anzichè nelle previste confezioni di sacchi carta da kg. 50, è consentita una maggiorazione di L. 100 per q.le.

Identica maggiorazione è consentita per le vendite dello zucchero in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg. consegnati in cartoni o fardelli da chilogrammi dieci.

Per le altre condizioni di vendita e per gli imballaggi, valgono le precedenti disposizioni, che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

Per il prodotto in sacchi venduto in legittimazione, si conferma che il produttore addebiterà all'acquirente la imposta di fabbricazione corrisposta all'Erario.

3. — La differenza fra i prezzi dello zucchero, di cui al punto 2, e quelli dello zucchero proveniente dalle precedenti campagne, di cui al punto 1, sarà versata nella misura di L. 13,50 al kg. dagli acquirenti di zucchero nazionale proveniente dalle precedenti campagne alla Cassa conguaglio zucchero d'importazione, per il tramite degli zuccherifici, con le modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

II. — *Prezzi di vendita dello zucchero al consumo*

I prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale o di provenienza estera per le vendite al consumo vengono stabiliti come appresso in tutto il territorio nazionale esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone:

a) zucchero cristallino sfuso . . . L. 230,00 al kg.
b) zucchero raffinato semolato sfuso » 235,00 »
c) zucchero raffinato semolato in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg. preconfezionati all'origine . . » 245,00 »
d) zucchero pilé . . . » 245,00 »
e) zucchero in quadretti sciolti . . » 255,00 »
f) zucchero in quadretti in astucci o in pacchi da 1 kg. e da ½ kg. preconfezionati all'origine » 270,00 »

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 al kg. sui prezzi di cui sopra.

III. — *Cassa conguaglio interessi passivi zucchero*

In relazione ai nuovi prezzi dello zucchero per le vendite dal produttore, come stabiliti al punto 2, del paragrafo I del presente provvedimento, viene aumentata a L. 5,50 al kg. la quota che i produttori devono versare alla Cassa conguaglio interessi passivi zucchero di cui al provvedimento n. 662 del 12 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 24 luglio 1957.

Resta invariata a L. 5,20 al kg. la quota che dovrà essere versata allo stesso titolo per le vendite dello zucchero provenienti dalle campagne precedenti.

IV. — *Decorrenza*

Le norme di cui sopra andranno in vigore a decorrere dal giorno 7 agosto 1965.

Roma, addì 6 agosto 1965

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: LAMI STARNUTI

(5598)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Fratellanza agricola », con sede in Buccino (Salerno)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1965, la Società cooperativa agricola « Fratellanza agricola », con sede in Buccino (Salerno) costituita per rogito Pasquale Caprio in data 15 settembre 1947, repertorio n. 13071 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5243)

Scioglimento della Società cooperativa « Consumo di Pognana », con sede in Pognana Lario (Como)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1965, la Società cooperativa « Consumo di Pognana », con sede in Pognana Lario (Como) costituita per rogito Franco Seveso in data 2 dicembre 1949, repertorio n. 14088 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Giorgio Segreto.

(5244)

Scioglimento della Società cooperativa pescatori « Santa Maria del Canneto », con sede in Gallipoli (Lecce)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1965, la Società cooperativa pescatori « Santa Maria del Canneto », con sede in Gallipoli (Lecce) costituita per rogito Conte Gioacchino in data 1° febbraio 1955, repertorio n. 409/44 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. De Giorgi Giuseppe.

(5245)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo « fra Cacciatori » di Massa Marittima, con sede in Massa Marittima (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 luglio 1965, il dott. Antonio Grassini viene nominato liquidatore della cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 22 maggio 1965, in sostituzione dell'avv. Tommaso Ferrini.

(5246)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Caterisana », con sede in Santa Caterina Jonio (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 luglio 1965, il dott. Domenico Spiniello viene nominato liquidatore della cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 20 giugno 1956, in sostituzione dell'avv. Aldo Paparo, dimissionario.

(5247)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6999 in data 20 luglio 1965 il rag. Bruno Facchini è stato nominato vice presidente, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna.

(5242)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1965, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 155 è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario di data 12 febbraio 1964, prodotto al Capo dello Stato dai signori dott. Francesco Tundo, Maura Capurso ved. Giovannelli e dott. Serafino Manisco avverso la delibera 14 agosto 1963 della Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi sulla regolamentazione dei rimboschimenti della contrada « Specchiolla », in agro del comune di Carovigno.

(5291)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1965, la provincia di Mantova, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 204.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5272)

Autorizzazione al comune di San Giustino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1965, il comune di San Giustino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.594.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5209)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1965, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.772.331, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5210)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1965, il comune di Sorano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.822.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5211)

Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1965, il comune di Castell'Azzara (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.662.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5212)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1965, il comune di Concerviano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.680.132, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5213)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1965, il comune di Graffignano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 681.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5214)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1965, il comune di Citerna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.242.997, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5215)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,71
1 Dollaro canadese	578,425
1 Franco svizzero	144,785
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	87,322
1 Corona svedese	120,865
1 Fiorino olandese	173,78
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1742,875
1 Marco germanico	155,882
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,175

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Pescia, Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescia (Pistoia), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 23 luglio 1965, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Pescia, Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescia (Pistoia), in liquidazione coatta, il dott. Rinaldo Lardera è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(5563)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativa al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio. Abilitazione professionale Abilitazione alla guida di autoveicoli

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica.

Gli aspiranti debbono essere altresì forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432.

Art. 3.

Requisiti.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si comulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legisla-

tivo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dello articolo 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di 60 giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 60 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dello Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

n) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto) sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta ed orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana

di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

t) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui allo art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b*) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: *copia o estratto dello stato di servizio militare* (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre una dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

9) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 7) e 9) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *g*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro

appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

8) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dallo Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), e 7) del precedente articolo 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1965
Registro n. 33, *foglio n.* 261. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Macchine*:

1) Meccanica applicata alle macchine:

Attrito radente o di rotolamento. Lubrificazione. Sistemi articolati piani, quadrilateri articolati piani. Manovellismi. Polari. Trasmissione del moto. Ruote di frizione. Ruote dentate. Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Cuscinetti. Trasmissione con elementi flessibili. Regolazione del moto periodico. Volani. Regolazione della velocità di regime. Regolatori. Eccentrici. Freni. Misura della potenza. Vibrazioni. Fenomeni di risonanza. Velocità critiche. Bilanciamento delle forze di inerzia. Accelerazione del piede di biella.

2) Termodinamica:

Generalità. Trasformazioni. Leggi relative. Applicazioni. Conduttività termica. Principi. Entropia. Cambiamenti di stato. Gas ideali. Vapori saturi e surriscaldati. Diagramma di Mollier.

3) Macchine termiche;

a) Macchine a vapore a moto alternativo: cicli, rendimenti, potenza. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico, vapore surriscaldato, spillamenti di vapore. Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro. Organi di distribuzione. Generatori di vapore: tipi e rendimenti.

b) Generalità sulle turbine.

c) Motori a combustione interna: Generalità. Varie specie di cicli. Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato. Rendimento volumetrico. Espressioni generali della potenza. Potenzialità termica della miscela. Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente. Sovralimentazione. Curve caratteristiche dei motori. Accensione. Velocità di propagazione della fiamma. Preaccensioni e detonazioni. Motori a carburazione; combustibili e loro uso, carburanti e antidetonanti. Numero di ottano. Carburazione. Vari tipi di carburatori. Regolazione. Cicli e pressione media indicata ed effettiva. Consumo, rendimenti e bilancio termico. Raffreddamento. Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione: generalità. Cicli. Ritardo dell'accensione delle nafte. Numero di catene. Vari sistemi di iniezione. Regolazione. Dati caratteristici del motore. Consumi, rendimenti e bilancio termico.

Seconda prova: *Elettrologia e principi di macchine elettriche*:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizione di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi in particolare trifasi, a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) I trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

Terza prova: *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni*:

Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazione semplice e composta. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

Quarta prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2°):

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) norme sulla circolazione stradale;

b) elementi di contabilità generale dello Stato;

c) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'articolo 1, comma secondo).

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di aver piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno provare di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Visto, *Il Ministro*: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia, 31 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a undici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B*, n. . . . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, rilasciata da . . . . il . . . .

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) *Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'articolo 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.*

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3858)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni. Il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro, che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45º anno di età;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1º gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente;

C) cittadinanza itaiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica),

D) godimenti dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al *Ministero stesso*, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 settembre 1965.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione *al concorso per esami e per titoli* a posti di segretario comunale di seconda classe in prova.

Nella domanda gli aspiranti devono, inoltre dichiarare espressamente di essere in posssesso della cittadinanza italiana, di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi sede della classe quinta e indicare, altresì, la data ed il luogo di nascita nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; . . . .

l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia notarile, nonchè un certificato attestante il punteggio ottenuto nell'esame di laurea, qualora tale punteggio non risulti dal diploma.

Sono considerate equipollenti alla laurea in giurisprudenza le seguenti lauree:

in scienze politiche;
in scienze politiche e sociali;
in scienze coloniali;
in scienze diplomatiche e consolari;
in economia e diritto:
in scienze economiche e marittime;
in economia e commercio;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificati di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali; lauree equipollenti a quella in giurisprudenza ed altri titoli di studio);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine il servizio di ruolo prestato presso Amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo dal capo dell'Amministrazione;

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla Prefettura di Roma con la indicazione della causale del versamento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti o assimilati, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in carta bollata a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno produrre anche la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti che siano mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrle, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti, oppure lo estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità. I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento, adottato dalla apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I candidati che siano mutilati o invalidi civili dovranno esibire il certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma del'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confini e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazione, da rilasciarsi su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal prefetto a norma del decreto presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del Comune di residenza che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non son sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 1965, con inizio alle ore 8.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla Commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 7.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa che non s'intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante, alla data del 15 settembre 1965, abbia compiuto il 21° anno e non superato il 32°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra o assimilati dovranno produrre il certificato rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 8 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 8.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle Amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

Stipendio	L. 76.966
Indennità integrativa speciale	» 12.800
Assegno mensile (di cui alla legge 28 febbraio 1963, n. 361	» 16.030
Totale lordo mensile	L. 105.796

oltre la 13ª mensilità e i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario, e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazioni a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, indennità di alloggio ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 26 giugno 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAMI

1) Istituzioni di diritto pubblico.
2) Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria.
3) Legislazione speciale amministrativa.
4) Nozioni di diritto civile.
5) Nozioni di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice penale).
6) Nozioni di scienze delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7) Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.
8) Nozioni sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.
9) Legislazione sociale.
10) Nozioni di statistica con particolare riguardo alle statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 3), la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(4681)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in s.p.e. dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso, per esami e titoli, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1964, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 186;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi:

generale B.A. SPad Vecchi Corradino, presidente;
colonnello AArn SPad Sirchi Bruno, membro per la geografia e topografia;
colonnello CCrc SPE Dall'Olio Giannino, membro per la storia;

ten. col. AArn SPE Monaco Alberico, membro per la cultura militare aeronautica;

ten. col. AArs SPE Rumine Nicola, membro per la matematica;

maggiore AArs SPE Rulli Giuseppe, membro per la cultura generale;

maggiore GArc SPE Zaniboni Giuliano, membro per la chimica e fisica;

ten. col. SPE Mannino Antonino, segretario e membro supplente.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1965
Registro n. 19 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 138

(5351)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 5 luglio 1965).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del Demanio, n. 26 (ventisei) posti di assistente idraulico aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dall'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile competе, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di assistente idraulico aggiunto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(4976)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato per la prova facoltativa di lingua tedesca in seno alla Commissione esaminatrice per il compartimento di Palermo, del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 163/P.2.1.1. del 19 dicembre 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Lizzio dott. Sebastiano è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Palermo del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 5 luglio 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4977)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16482 del 30 giugno 1964, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1963, nei comuni di Napoli e Pozzuoli;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'Ordine dei medici della provincia di Napoli e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 781, ed il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 724;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1963 è così costituita:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tesauro prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica della Università di Napoli;

Calvanico prof. Raffaele, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Polzella dott. Emilio, medico provinciale;

Scotto dott. Benedetto, vice prefetto;

Leonetti Immacolata, ostetrica condotta.

Segretario:

Ferrara dott. Michelangelo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove di esame avranno luogo in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni cnsevutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 9 luglio 1965

Il medico provinciale: TECCE

(5023)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6646 del 15 giugno 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1963;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 3149 del 24 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 5 maggio 1965;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Trecca Pasquale . . . . punti 70,026
2. Colafelice Nicola . . . . » 68,321
3. Formoso Gerardo . . . . » 67,462
4. Azzone Giovanni . . . . » 65,079
5. Vassalli Diego . . . . » 63,820
6. Finizio Nicola . . . . » 60,832
7. Savino Angelo . . . . » 57,569
8. Cela Gerardo . . . . » 55,888
9. Sica Osvaldo . . . . » 52,158
10. De Matteis Nicola . . . . » 51,246
11. Amicarelli Vincenzo . . . . » 50,330
12. Nicastro Pietro . . . . » 50,158
13. Palluotto Andrea . . . . » 48,800
14. Lauriola Pietro . . . . » 43,966
15. Vangi Matteo . . . . » 43,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 6 luglio 1965

Il medico provinciale: MARRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4898 di pari data col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Trecca Pasquale: Foggia;
2) Colafelice Nicola: San Ferdinando di Puglia;
3) Formoso Gerardo: Deliceto;
4) Vassalli Diego: Panni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 6 luglio 1965

Il medico provinciale: MARRA

(5003)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 113 in data 15 gennaio 1965, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1964 nei comuni di: Castelnuovo Magra, Brugnato e Zignago;

Vista la graduatoria, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 956 in data 1° aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e di questo Ufficio sanitario provinciale;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Dini Pier Luigi . . . . punti 67,24
2. Costa Carlo . . . . » 58,80
3. Mauro Michele . . . . » 58,38
4. De Geronimi Giancarlo . . . . . . » 57,77
5. Vercesi Rolando . . . . » 56,15
6. Dal Torrione Aldo . . . . » 54,20
7. Gualtieri Umberto . . . . » 50,46
8. Mazzei Americo . . . . » 49,14
9. Pierantoni Mario . . . . » 46,70
10. Castegnaro Camillo . . . . » 46,64
11. Vitale Giov. Giuseppe . . . . . . » 44,40
12. Pitisano Filippo Roberto . . . . » 43,48

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 13 luglio 1965

Il medico provinciale: SALVADORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2104 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti nei comuni di Castelnuovo Magra, Brugnato e Zignago, bandito con decreto n. 113 in data 15 gennaio 1965;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Vista la dichiarazione del dott. Costa Carlo in data 3 luglio 1965, con la quale il suddetto sanitario rinuncia preventivamente alla condotta medica chirurgica del comune di Brugnato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Dini Pier Luigi: Castelnuovo Magra;
2) Mauro Michele: Brugnato;
3) De Geronimi Giancarlo: Zignago.

I sindaci dei comuni di Castelnuovo Magra, Brugnato e Zignago sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 13 luglio 1965

Il medico provinciale: SALVADORI

(5081)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 17 aprile 1965, n. 8.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *del* 17 *aprile* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1965, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

E' approvato in lire 189.319.929.860 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965.

Art. 3.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'iscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 5.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione.

Art. 6.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1964-65, sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1965 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 7.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1964-65 per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

Art. 8.

Per l'anno finanziario 1965 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge il bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti ai capitoli nn. 85 e 607.

Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi iscritti ai predetti capitoli nn. 85 e 607.

Art. 10.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli di spesa (dal 657 al numero 700) dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà al capitolo 146 dello stato di previsione dell'entrata della Regione in dipendenza degli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura in Sicilia.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire, ove necessario, nuovi capitoli in relazione alla specifica destinazione che alle somme versate sarà data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di L. 201.550.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1965 che si inscrive al capitolo n. 44 (Presidenza della Regione).

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di L. 1.225.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965, che si inscrive al capitolo n. 170 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 100 milioni che si inscrive al capitolo n. 391 (Assessorato regionale dei lavori pubblici), per contributo all'Escal da destinare alla manutenzione straordinaria degli alloggi a tipo popolare.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di L. 1.850 milioni per le finalità previste dal decreto legislativo medesimo e per quelle previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31.

La spesa di cui al precedente comma, per l'importo non inferiore a L. 1.000 milioni, è destinata alla istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31.

Art. 15.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di L. 600 milioni, che si inscrive al capitolo numero 452 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

Per l'anno finanziario 1965 l'impiego dello stanziamento inscritto al capitolo n. 471 (Assessorato regionale della pubblica istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole materne, degli asili e dei giardini di infanzia sussidiati nell'anno scolastico 1963-64.

Art. 17.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione, ai fini dell'impiego dello stanziamento del capitolo n. 472, art. 2, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1965-66 scuole sussidiarie purchè risultino istituite e regolarmente funzionanti fino al termine dell'anno scolastico precedente, e sempre che abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge 23 settembre 1947, n. 13 e leggi successive, provvedendo alla loro chiusura nel corso dell'anno scolastico ove venissero a mancare i requisiti predetti.

I corsi di cui al comma precedente non devono essere istituiti, e ove istituiti saranno soppressi, se gli insegnanti già addetti nell'anno scolastico 1964-65 abbiano comunque assunto altri incarichi.

Le somme non impegnate costituiscono economie di bilancio.

Art. 18.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9 è autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di L. 5.000.000 quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso la Università di Palermo, che si inscrive al capitolo n. 504 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

Art. 19.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40 è autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di L. 1.300 milioni per la finalità della legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo n. 541 (Assessorato regionale della sanità).

Art. 20.

E' autorizzata la spesa di L. 34.000.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1965 che si inscrive al capitolo n. 568 (Assessorato regionale dello sviluppo economico) destinata quanto a L. 16.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 10.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 4.000.000 alla Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a L. 800.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Ragusa e quanto a L. 3.200.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle.

Art. 21.

E' autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1965 che si inscrive al capitolo n. 596 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

Art. 22.

E' autorizzata la spesa di L. 84.443.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali che si inscrive al capitolo n. 597 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), destinata: quanto a L. 10.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1965 dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca, quanto a L. 22.781.000 per contributi a pareggio dei bilanci degli esercizi 1962 e 1963 dell'Azienda medesima; quanto a L. 39.417.000 per contributi a pareggio dei bilanci degli esercizi 1962 e 1963 dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale; quanto a lire 8.510.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1965 dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento e quanto a L. 3.735.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1964 dell'Azienda medesima.

Art. 23.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32, per i fini previsti dall'articolo stesso è autorizzata la spesa di L. 1.877 milioni da inscriversi quanto a L. 435.000.000 nell'esercizio 1965, quanto a L. 103.000.000 nell'esercizio 1966 e quanto a L. 51.500.000 per ventisei esercizi consecutivi a decorrere da quello 1967.

Art. 24.

La spesa autorizzata per l'anno finanziario 1965 in lire 150.000.000 per le finalità di cui al capitolo L. 733 (Assessorato regionale dei lavori pubblici) è destinata al completamenti ed alle riparazioni di opere pubbliche edili.

Art. 25.

La spesa da iscriversi al capitolo 736 in lire 2 miliardi 500 milioni è autorizzata anche per la costruzione di canali di esterni per l'adduzione di acque delle sorgenti alle reti di distribuzione.

Art. 26.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è anticipata la somma di L. 1.200 milioni, da assegnare in ragione di 400 milioni di lire annue in ciascuno degli esercizi 1965, 1966 e 1967, a valere sulla quota di spesa di L. 3.000 milioni di lire ricadente nell'esercizio 1969.

Art. 27.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare con propri decreti, entro il limite massimo dello stanziamento del capitolo n. 780 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, le somme occorrenti per la costruzione della sede degli uffici del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana.

Art. 28.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 29.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1965 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 30.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1965.

Art. 31.

I residui risultanti al 1° gennaio 1965 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1965 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, s'intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti s'intendono rispettivamente assunti e disposti su corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 32.

I residui passivi alla data del 31 dicembre 1964, agli effetti dell'art. 36 della legge di contabilità, sono regolati come appresso:

quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1962-63, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1965;

quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1961-62, non riguardanti somme che la Regione ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1965.

Art. 33.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 700 si applicano a tutti gli ordini di accreditamento emessi dall'Assessorato dell'agricoltura e le foreste a favore dei propri uffici periferici.

Art. 34.

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965:

ENTRATA

TITOLO I - *Entrate tributarie*	118.045.100.000	
TITOLO II - *Entrate extratributarie*	9.508.148.860	
Totale titoli I e II	127.553.249.860	127.553.249.860
Spese correnti	90.712.112.960	
Differenza	36.841.136.900	
TITOLO III - *Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti*		192.000.000
		127.745.249.860
Accensione di prestiti		10.000.000.000
Entrate per partite di giro		51.574.680.000
Totale complessivo entrate		189.319.929.860

SPESA

TITOLO I - *Spese correnti*:		
Presidenza della Regione	23.819.045.000	
Agricoltura e foreste	10.906.945.000	
Enti locali	9.939.975.000	
Finanze	17.164.480.000	
Industria e commercio	2.478.799.860	
Lavori pubblici	2.475.900.000	
Lavoro e cooperazione	6.446.850.000	
Pubblica istruzione	10.879.000.100	
Sanità	3.819.300.000	
Sviluppo economico	790.300.000	
Turismo, comunicazioni e trasporti	1.901.518.000	
	90.712.112.960	90.712.112.960
TITOLO II - *Spese in conto capitale*:		
Presidenza della Regione	8.217.636.900	
Agricoltura e foreste	10.158.000.000	
Enti locali	—	
Finanze	257.500.000	
Industria e commercio	6.764.000.000	
Lavori pubblici	11.731.000.000	
Lavoro e cooperazione	1.735.000.000	
Sviluppo economico	4.170.000.000	
Turismo, comunicaz. e trasporti	4.000.000.000	
	47.033.136.900	47.033.136.900
Totale titoli I e II		137.745.249.860
RIMBORSO DI PRESTITI		
Presidenza della Regione	—	
Totale rimborso dei prestiti	—	—
SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Presidenza della Regione	50.691.580.000	
Enti locali	—	
Finanze	10.000.000	
Industria e commercio	25.000.000	
Lavori pubblici	—	
Sviluppo economico	348.100.000	
Turismo, comunicaz. e trasporti	500.000.000	
Totale delle spese per partite di giro	51.574.680.000	51.574.680.000
Totale complessivo spese	189.319.929.860	189.319.929.860

Art. 35.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1965.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 aprile 1965

CONIGLIO

LEGGE 17 aprile 1965, n. 9.

Modifiche alle leggi 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione artistica e tecnica.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione siciliana n.* 16 *del* 17 *aprile* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 31 gennaio 1957, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Le spese di funzionamento della scuola, tranne quelle previste dall'art. 2, sono a carico del bilancio regionale, rubrica Assessorato pubblica istruzione ».

Art. 2.

Alla scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco istituita in S. Cataldo con legge 31 gennaio 1957, n. 10, è concesso un contributo straordinario di lire nove milioni, a copertura delle passività esistenti.

Art. 3.

L'art. 5 della legge 1° agosto 1953, n. 43 e la legge 15 dicembre 1959, n. 33, sono abrogati.

Le spese di funzionamento della scuola professionale femminile e di magistero per la donna di Catania, tranne quelle previste dall'art. 6 della legge 1° agosto 1953, n. 43, sono a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato pubblica istruzione.

Art. 4.

Alla scuola professionale femminile e di magistero per la donna istituita in Catania con legge 1° agosto 1953, n. 43, è concesso un contributo straordinario di lire quaranta milioni, a copertura delle passività esistenti.

Art. 5.

Agli oneri previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge, si fa fronte mediante prelievo di pari somma dal cap. 69 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per lo esercizio in corso.

Art. 6.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge si provvederà con legge di bilancio.

Art. 7.

All'istituzione degli istituti d'arte, delle scuole professionali femminili e di magistero per la donna nonchè degli istituti tecnici femminili si provvede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Le scuole professionali femminili e di magisteri per la donna possono essere trasformate in istituti tecnici femminili con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 8.

Le scuole regionali d'arte di S. Stefano di Camastra, Enna, Grammichele e S. Cataldo sono trasformate in istituti d'arte.

Il Governo della Regione è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto-regolamento, con annessa tabella organica, di ognuno dei sopradetti istituti.

Art. 9.

Gli istituti di istruzione artistica nonchè le scuole e gli istituti di istruzione tecnica femminile sono dotati di personalità giuridica, e sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni regionali.

Art. 10.

L'esercizio finanziario delle scuole e degli istituti di cui al precedente articoli è corrispondente a quello della Regione.

Il finanziamento annuale avviene in due soluzioni semestrali anticipate.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle scuole e degli istituti medesimi sono sottoposti alla approvazione dell'Amministrazione tutoria. Il conto consuntivo viene trasmesso agli organi di controllo per la dichiarazione di regolarità.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa di ciascuna scuola e istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno nominato dal Presidente della Regione e uno dall'Assessorato della pubblica istruzione.

Art. 11.

Le spese di funzionamento delle scuole e degli istituti di arte e delle scuole professionali femminili e di magistero per la donna, istituiti dalla Regione, sono inserite tra le spese obbligatorie del bilancio della Regione siciliana, rubrica pubblica istruzione.

Art. 12.

L'art. 1 della legge 31 marzo 1959, n. 10, è sostituito dal seguente:

« I posti di ruolo delle piante organiche allegate al regolamento delle scuole ed istituti d'arte nonchè delle scuole professionali femminili e di magistero per la donna soni coperti mediante concorso, per esami e per titoli, da bandirsi con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione in base alle norme vigenti nelle analoghe scuole e negli analoghi istituti statali.

Art. 13.

Dopo l'espletamento dei concorsi previsti dall'art. 7 della legge 31 marzo 1959, n. 10, i benefici dell'assunzione in ruolo mediante concorso interno per titoli, di cui allo stesso art. 7 della legge suddetta, sono estesi al personale direttivo, insegnante, tecnico amministrativo e subalterno che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio da almeno un biennio nei posti di ruolo delle tabelle organiche delle scuole ed istituti di cui al precedente art. 12 ed abbia riportato qualifica non inferiore a buono.

Art. 14.

Agli istituti d'arte nonchè alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica femminile si applicano tutte le disposizioni statali che non siano in contrasto con la presente legge o con le altre leggi regionali.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 aprile 1965

CONIGLIO

GIACALONE

(5599)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.